



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 6

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 novembre 2022

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 15 novembre 2022

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente CALANDRINI comunica che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé concluso, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo alle ore 16 di oggi.

La Commissione prende atto.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, innanzitutto, che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, oltre alla conversione in legge del decreto-legge n. 144, anche l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 153 del 2022, che ha applicato la riduzione di accisa sui carburanti e dell'IVA sul gas naturale per autotrazione dal 4 al 18 novembre.

A seguito dell'esame della Camera, il provvedimento in esame si compone di 47 articoli, articolati in cinque Capi, i cui contenuti sono di seguito illustrati.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

L'articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni. Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, del credito d'imposta per imprese gasivore, del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore.

L'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

L'articolo 3, ai commi 1, 2 e 5 interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere – ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 50/2022 – su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa all'Ucraina.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, proroga, dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022, la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in auto-trazione.

Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati è trasfuso nella norma in esame il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2022), che viene abrogato, con salvezza dei relativi effetti prodottisi nel frattempo, dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 5 definiscono un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale.

L'articolo 5, comma 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

L'articolo 5, comma 6-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, esonera per l'anno 2022 gli enti locali dall'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti *bis*), aggiungendo, ai 40 milioni già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante.

L'articolo 7 dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità. Nel testo riformulato dalla Camera, il beneficio concerne, nel suddetto ambito di settore, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il comma 2 prevede un contributo straordinario per i soggetti, appartenenti alle categorie summenzionate, i quali non rientrano nella fattispecie (di svolgimento di servizi) di cui al comma 1.

L'articolo 9 estende la disciplina agevolativa e semplificatoria – prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture – alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realiz-

zazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, qualora, in sede di autorizzazione «unica», siano imposte prescrizioni, ovvero qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che il Ministero dell'interno – nonché, secondo quanto introdotto dalla Camera dei deputati – il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari, utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e agli uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri. Il comma 2 consente al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia agli uffici giudiziari, e ai terzi concessionari dei beni demaniali di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Infine, il comma 3 qualifica i beni di cui al comma 1 come superfici e aree idonee *ex lege* alla realizzazione di impianti a fonti di energia rinnovabile. La competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetta alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

L'articolo 11 stanziava, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali).

L'articolo 12 incrementa di 10 milioni di euro il Fondo destinato all'erogazione del Bonus trasporti per il 2022.

L'articolo 13, per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici.

L'articolo 14 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada.

L'articolo 15 attribuisce un contributo *tantum* di 100 euro a ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli Istituti di patronato – purché riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 – a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e nel limite di spesa di 769.000 euro per il 2022.

L'articolo 16 prevede il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

L'articolo 17 innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il Capo II (articoli 18-21) reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali.

L'articolo 18 prevede la corresponsione di un'indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.

L'articolo 19 prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità *una tantum*, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità una tantum già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

Il Capo III va dall'articolo 22 all'articolo 34-*bis* e reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e dal PNRR, nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

L'articolo 23 introduce l'obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed eventuale gestione di un'infrastruttura di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, di dare pubblicità dell'avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l'autorizzazione all'esito di una procedura valutativa trasparente.

L'articolo 24, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del prederivato –

con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili – aggiudicati ai sensi del Codice degli appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore.

L'articolo 25 – modificato dalla Camera dei deputati – dispone che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

L'articolo 26 prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, finalizzato in particolare ad allineare i *curricula* e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano nazionale «Industria 4.0» e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy.

L'articolo 27 prevede modifiche puntuali alla disciplina del sistema di istruzione professionale finalizzate – in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – a rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano nazionale «Industria 4.0», a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.

L'articolo 28 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All'Osservatorio nazionale è associata l'istituzione – con decreto del Ministero dell'istruzione – di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.

L'articolo 29, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell'importo già assegnato.

L'articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

L'articolo 31 autorizza il MISE, quale amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti *in house*, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attua-

zione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 32 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR.

L'articolo 33 prevede modifiche alla disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura consentendo l'accesso al concorso ai neolaureati, e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove. La disposizione modifica inoltre la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica.

L'articolo 34 estende anche alle farmacie rurali sussidiate che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati nell'ambito del PNRR.

L'articolo 34-*bis* – inserito dalla Camera – dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Il Capo IV – articoli da 35 a 41 – reca ulteriori disposizioni urgenti.

L'articolo 35 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana ad iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'UE.

L'articolo 35-*bis*, inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 36 prevede, per il 2022, un ulteriore incremento, nella misura di 15 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF).

L'articolo 37 reca alcune modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale.

L'articolo 38, interamente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza adde-

bito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 39 sancisce l'applicabilità delle «clausole sociali», previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società in house a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.

L'articolo 40 proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

L'articolo 40, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale del PNRR «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)», eccedenti il limite di spesa autorizzato (dall'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2022), si provvede nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato «*de minimis*», a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare massimo di 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

L'articolo 41 apporta modifiche al decreto-legge n. 457 del 1997 sulle navi destinate alla navigazione internazionale. La novella è dovuta alla necessità di adeguare l'ordinamento interno a una decisione della Commissione europea.

Il Capo V (articoli da 42 a 44), reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 42, comma 1, modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la CSEA) e che restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.

L'articolo 43 reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e ne indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Il comma 2 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022 e già più volte modificati nel corso dell'anno.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, riproduce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 2022, il quale prevede il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nell'importo di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 43-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 24 settembre 2022.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 1/2.

Il PRESIDENTE, dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) rinuncia a intervenire in replica.

La sottosegretaria SAVINO, nel rinunciare al proprio intervento, deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il PRESIDENTE, in attesa della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, sospende la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,40.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 42 emendamenti e 43 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Dichiara quindi inammissibile l'emendamento 9.0.5, in quanto diretto a modificare una fonte di rango non primario, e improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia l'emendamento 41.0.1.

Dopo aver constatato l'assenza di richieste di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, dà la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) e la sottosegretaria SAVINO esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritira gli emendamenti 10.0.1 e 42.1, per trasformarli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/311/44/5 e G/311/45/5, pubblicati in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 01.1, che risulta respinto.

Sono distintamente posti in votazione e respinti tutti i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dichiara quindi improponibile, per estraneità di materia, l'ordine del giorno G/311/31/5.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo e al relatore per la formulazione dei rispettivi pareri.

Previa espressione del parere favorevole da parte della sottosegretaria SAVINO e del relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), risultano accolti gli ordini del giorno G/311/5/5, G/311/12/5, G/311/13/5, G/311/14/5 e G/311/23/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti gli ordini del giorno G/311/4/5 (testo 2) e G/311/25/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sono accolti come raccomandazione, previa espressione del parere conforme da parte della rappresentante del GOVERNO e del relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), accettato dai rispettivi presentatori, gli ordini del giorno G/311/2/5, G/311/10/5, G/311/16/5, G/311/20/5, G/311/24/5, G/311/27/5, G/311/30/5, G/311/33/5, G/311/34/5, G/311/35/5, G/311/36/5, G/311/37/5, G/311/38/5, G/311/40/5, G/311/42/5 e G/311/45/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/311/11/5 (testo 2), G/311/17/5 (testo 2), G/311/26/5 (testo 2) e G/311/32/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere contrario sugli ordini del giorno G/311/1/5, G/311/3/5, G/311/6/5, G/311/7/5, G/311/8/5, G/311/9/5, G/311/18/5, G/311/19/5, G/311/21/5, G/311/22/5, G/311/28/5, G/311/29/5, G/311/39/5, G/311/43/5 e G/311/44/5.

Invita quindi i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/311/15/5 e G/311/41/5.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si associa ai pareri espressi dalla rappresentante dal Governo.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/311/15/5, mentre in relazione all'ordine del giorno G/311/41/5 invita il Governo a riconsiderare la valutazione espressa, al fine di dare una prima risposta ai numerosi enti locali esclusi, per ragioni meramente geografiche, dai finanziamenti per il recupero e la rigenerazione urbana.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli ordini del giorno G/311/1/5, G/311/3/5, G/311/6/5, G/311/7/5, G/311/8/5, G/311/9/5, G/311/18/5, G/311/19/5, G/311/21/5, G/311/22/5, G/311/28/5, G/311/29/5, G/311/39/5, G/311/43/5 e G/311/44/5.

La sottosegretaria SAVINO, a seguito di un breve approfondimento, con l'avviso conforme del relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/311/41/5.

Con l'assenso dei presentatori, l'ordine del giorno è accolto come raccomandazione.

Essendosi esaurito l'esame degli ordini del giorno, si passa alla votazione del mandato al relatore.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore MANCA (*PD-IDP*), ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato dal precedente Esecutivo, e anche in questo caso, come accaduto molto di frequente nella scorsa Legislatura, si registra di fatto l'impossibilità per il Senato di intervenire in seconda lettura sul testo: al riguardo, appare necessario definire forme e modi per restituire capacità di incidere a entrambi i rami del Parlamento nell'esame dei decreti-legge.

Osserva comunque che già questo provvedimento ha offerto l'occasione al nuovo Governo di prendere posizione sulle proprie priorità politiche, che a quanto risulta non corrispondono alle priorità del Partito democratico.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) fa presente che, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il Movimento 5 Stelle ha chiesto al Governo maggiore coraggio per reperire le risorse necessarie a far fronte alle emergenze in corso, anche aumentando il prelievo sugli *extra* profitti, e ha proposto più ampie semplificazioni per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tuttavia, a fronte di tali richieste, l'Esecutivo non ha fornito le risposte attese, e quindi il provvedimento in esame costituisce l'ennesima occasione mancata.

Dichiara in conclusione, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sul provvedimento.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, esprimendo un giudizio critico sul provvedimento, anche per il mancato accoglimento delle proposte volte a contrastare le disegualianze con l'incremento della tassazione sugli *extra* profitti e il ricorso all'imposizione patrimoniale *una tantum*.

Richiama inoltre l'attenzione sul carattere modesto dei *bonus* previsti per fronteggiare l'aumento del costo della vita, la mancanza di coraggio sulle energie rinnovabili, anche l'inadeguatezza degli interventi in tema di delocalizzazioni.

Interviene il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), per dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di esame, che tuttavia non deve diventare un alibi nell'esame dei prossimi provvedimenti.

Esprime comunque l'auspicio che l'Esecutivo dia seguito alle raccomandazioni accolte in alcuni ordini del giorno, richiamando in particolare quanto richiesto in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche alla luce dei tragici incidenti riportati dalla cronaca.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), nel ribadire che il provvedimento in esame costituisce un decreto di passaggio varato dal precedente Governo, prende atto con favore dell'astensione dei maggiori Gruppi di opposizione, che costituisce un segnale positivo in vista dell'esame dei prossimi provvedimenti, per i quali auspica un proficuo lavoro di confronto tra maggioranza e opposizione, ispirato al senso di responsabilità, pur nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che la Lega ha sostenuto, pur criticamente, le misure prese dal precedente Governo a sostegno delle famiglie e delle imprese contro l'aumento dei costi energetici, esprime soddisfazione per il lavoro fatto, augurandosi che la speditezza dell'esame del presente decreto preluda a un ruolo incisivo del Parlamento nei prossimi provvedimenti.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore LIRIS (*FdI*) ricorda che il Gruppo di Fratelli d'Italia, quando è stato adottato il provvedimento in esame, era ancora all'opposizione; tuttavia, dopo l'esito elettorale, con senso di responsabilità ha assunto il compito di portare a termine la conversione del decreto, nell'interesse del Paese, manifestando anche in questo la forza della politica quando affronta con concretezza i problemi.

Dichiara quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con l'autorizzazione a richieste di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(311) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte relative all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 01.2, 01.3 e 01.4.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.1. Occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla proposta 1.0.1, con particolare riguardo alle restituzioni degli importi ivi previste. Occorre verificare i profili finanziari relativi all'emendamento 1.0.2, al fine di determinare eventuali minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1 e 2.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comportano maggiori oneri le proposte 5.2 e 5.3. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 5.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 7, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 7.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 9.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.0.2, 9.0.4 e 9.0.5. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 9.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 13.0.1. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 14.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 17, occorre valutare i profili finanziari della proposta 17.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 19, comportano maggiori oneri le proposte 19.1 e 19.3. Sulle proposte 19.2 e 19.4, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 21, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 21.0.1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 23.0.1 e 23.0.3. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 24.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alla proposta 25.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 26.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 30, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 30.1.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 35-*bis*, comporta maggiori oneri la proposta 35-*bis*.1.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 37.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 41, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura riferita alla proposta 41.1. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 41.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 42, comportano maggiori oneri le proposte 42.0.1 e 42.0.3. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 42.0.2. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 42.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, che necessiterebbero della verifica dei relativi effetti finanziari, sulle proposte 01.2, 01.3, 01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-*bis*.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.0.2 e 17.0.1, segnalati dal relatore, nonché su tutte le restanti proposte non segnalate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 01.3,

01.4, 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.3, 7.1, 9.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 13.0.1, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.3, 25.1, 30.1, 35-bis.1, 41.1, 42.0.1, 42.0.2 e 42.0.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 20,15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 311
(al testo del decreto-legge)**

G/311/1/5

FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ASTORRE, BASSO, IRTO, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

tenuto conto che:

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, o in alternativa la concessione di contributi in favore dei medesimi soggetti al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili su terreni e immobili del territorio;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a imprese e cittadini residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche o ad istituire un apposito fondo per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso la concessione di appositi contributi.

G/311/2/5

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa – e poi trasferiti al MEF – agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017;

in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-*vicies quater* del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta da quella sanitaria;

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.

G/311/3/5

MISIANI, FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premessi che,

il decreto in esame, all'articolo 1, ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese- e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022- allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni;

si tratta in particolare:

– del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

– del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

– del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Considerato che,

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi mesi impone di estendere con urgenza tale intervento fino al 31 dicembre 2022 e richiede almeno l'innalzamento del credito d'imposta fino al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportuno estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia di energia in via di adozione, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei suddetti contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas

naturale, nonché l'innalzamento del credito d'imposta al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici;

a prevedere, nella legge di bilancio per l'anno 2023, lo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle imprese a fronte del caro energia e del caro materiali, prorogando ed estendendo le disposizioni già previste nei vari provvedimenti adottati nel 2022, al fine di consentire la continuità operativa delle medesime e il mantenimento dei livelli occupazionali.

G/311/4/5 (testo 2)

MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto

al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese extra legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

ad assicurare le risorse, finanziarie e professionali, per il funzionamento del Sistema sanitario nazionale.

G/311/4/5

MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR risorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese *extra* legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della *governance* territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi;

a predisporre un nuovo Patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria stabilmente al di sopra del 7 per cento del PIL;

a garantire la totale copertura delle spese legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 finora sostenuta dalle regioni;

a prevedere risorse necessarie a fronte delle maggiori spese sostenute per l'aumento dei prezzi dell'energia da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

G/311/5/5

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è previsto dall'attuale normativa, infatti l'articolo 2 comma 6 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che: «L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012»;

tale norma che prevede l'avvio di una fase concorsuale riservata, stabilisce un principio, ossia il passaggio da area B ad area D, già per altro previsto nella sequenza contrattuale CCNI del 3 dicembre 2009, stante la perdurante e mancata attivazione della c.d. area C;

il c.d. «doppio salto» da B a D, è uno stato di fatto nel comparto Istruzione, dove, stante la mancata attivazione dell'area C, diversi lavoratori, e professionisti, da anni svolgono, pur essendo inquadrati in area B, mansioni proprie ed esclusive dell'area D;

il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per il trattamento del personale pubblico (DFP-0066005-P-06/10/2021) in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 evidenzia come: «Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'excurus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli»;

tale soluzione appare già tracciata anche dal CSPI, che con pareri del 3 gennaio 2019, del 7 ottobre 2021 e del 25 luglio 2022, evidenziando l'«attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto

per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione» auspica una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un apposito atto che possa consentire, già in questa fase di trattative del CCNL, piena attuazione al decreto-legge n. 80 del 2021 (legge 113/2021) anche per i facenti funzione DSGA, prevedendo, stante la mancata attivazione dell'area C, progressioni verticali da B a D, anche in assenza di titolo di studio.

G/311/6/5

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata respinta una proposta che prevedeva l'aumento della soglia ISEE per consentire ad un numero più ampio di famiglie di poter beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette;

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina e, da ultimo, dal forte innalzamento dei prezzi che ha portato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a registrare un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9 per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

G/311/7/5

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

con il provvedimento in esame, emanato dal precedente Governo, è stato messo in campo un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere,

per il terzo trimestre dell'anno in corso, gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia. Gli interventi spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di accisa e IVA sui carburanti per tutto il mese di ottobre, fino ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;

alcune importanti misure del provvedimento riguardano l'attuazione del PNRR. In particolare, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel «Programma nazionale per la gestione dei rifiuti», prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono state estese le procedure per l'accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del «Piano Complementare» al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia;

rilevato che,

il costante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, verificatosi a partire dal 2020 ma con livelli sempre più accentuati nel corso degli ultimi mesi, rischia di bloccare le gare o compromettere l'apertura di numerosi cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

a fronte di tale situazione, negli scorsi mesi sono state approvate varie disposizioni volte a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali con compensazioni volte a facilitare la prosecuzione delle opere. Le suddette difficoltà, tuttavia, continuano a persistere e richiedono ulteriori interventi per semplificare il pagamento e per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese;

considerato che,

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

nel 2022, per assicurarsi la seconda e la terza rata del PNRR, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro (al netto della quota da restituire sul prefinanziamento di agosto 2021), il precedente Governo si è

impegnato ad approvare complessivamente 100 obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori;

per il primo semestre 2022 erano previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. In data 29 giugno 2022 il Governo Draghi, a seguito del conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi del PNRR per il primo semestre, ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia;

per il secondo semestre del 2022 devono essere conseguiti gli ulteriori 55 snodi obbligatori, di cui 39 traguardi e 16 obiettivi, a cui è legata la terza rata europea da 21,84 miliardi di euro;

nei giorni scorsi, oltre alla paventata revisione di alcuni obiettivi del PNRR da affrontare nelle sedi istituzionali europee si sono aggiunte voci di difficoltà nel conseguimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre dell'anno in corso, con ricadute sulla tempistica di attuazione del PNRR e sul versamento delle rate, a partire dalla terza rata;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia che nel 2023 rischia un forte rallentamento, come evidenziato dallo stesso Governo in carica nel documento d'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEF;

impegna il Governo

a rispettare, fino al 2026, tutti gli obiettivi e le scadenze del PNRR già concordate con la Commissione europea, a partire dal conseguimento di quelli relativi al secondo semestre del corrente anno, a cui sono strettamente legate le rate di versamento delle risorse spettanti al nostro Paese, evitando di aprire nelle sedi istituzionali europee dibattiti sulla revisione dei suddetti obiettivi al fine di non compromettere l'effettivo conseguimento di tutti i risultati attesi;

ad adottare, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, tutte le misure necessarie a garantire, a fronte dell'incremento dei costi dei materiali e delle materie prime, l'espletamento dei bandi di gara e la prosecuzione dei cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR; ad adottare, altresì, le necessarie misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti e delle modalità di pagamento delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

G/311/8/5

FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

le imprese del settore manifatturiero, accanto alle difficoltà legate al forte incremento dei prezzi energetici, si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle forniture di materie prime e semilavorati emerse a seguito dello shock pandemico del 2020, con conseguente accumulo di ritardi nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti;

per le suddette ragioni, numerose imprese lamentano il rischio di non potere accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente ed in particolare a quelli del Piano nazionale Transizione 4.0;

considerato che,

il Piano nazionale Transizione 4.0 – previsto dalla legge di bilancio 2021 e finanziato anche nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 1, del PNRR per 13,381 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare – si compone di una serie di crediti d'imposta destinati agli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e in formazione 4.0;

l'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il successivo comma 1055 riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il

30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il comma 1056 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

il comma 1057 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), come modificato dal comma 171 della legge di bilancio 2021, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del mezzogiorno fino al 31 dicembre 2022 nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

considerato che:

a fronte delle suddette difficoltà di approvvigionamento, produzione e consegna dei prodotti, undici tra le principali associazioni nazionali manifatturiere, hanno inviato una lettera ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, per evidenziare che tale situazione renderebbe impossibile o meno conveniente usufruire dei benefici fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, in quanto i ritardi nelle consegne dei beni strumentali potrebbe avvenire oltre le varie scadenze previste per il 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023;

le imprese coinvolte chiedono, pertanto, di prorogare al 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022 per la consegna dei beni strumentali acquistati nel 2021. Si tratta di un termine che era stato già prorogato dal

30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma il perdurare dello *shortage* di componenti elettronici e altre materie prime sta rendendo impossibile completare le consegne degli ordini effettuati lo scorso anno a tale scadenza;

la mancata proroga comporterebbe ingenti costi imprevisi per le imprese – già duramente provate dall’incremento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, con la conseguente stretta creditizia – alcune delle quali potrebbero chiudere, mettendo a repentaglio la ripresa e la competitività del Paese sui mercati internazionali;

impegna il Governo

ad adottare, a partire dal primo provvedimento utile, apposite misure finalizzate ad assicurare che le imprese italiane possano beneficiare degli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 nonostante i ritardi nelle consegne dei beni strumentali materiali dovuti alla presente situazione economica, prorogando, a tal fine, di almeno sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali fissato al 31 dicembre 2022;

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, considerata l’incertezza che può derivare dall’applicazione di scadenze tassative in condizioni di crisi di approvvigionamento come quella attuale, apposite misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

G/311/9/5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell’energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l’attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l’annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al raffor-

zamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

valutato che:

sulla base dei dati Istat, il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5 per cento) è tra i più elevati dall'anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore; nel 2020 gli effetti economici della pandemia da Covid-19 hanno favorito la crescita della povertà assoluta, e nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta circa di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui; la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (dal 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020); sono circa 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori è più elevata per le famiglie che vivono in affitto, così come per le famiglie con un maggior numero di componenti (*Report sulla povertà per l'anno 2021*);

inoltre, sempre secondo i dati Istat, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), ovvero, in numeri, circa 14 milioni 983 mila individui. La percentuale è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3 per cento) ma pur sempre drammatica, anche considerando che è in peggioramento la disuguaglianza: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019), e questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie;

la situazione è ancora più drammatico nel 2022: la crisi ucraina e la crisi energetica che ne è derivata, nonché la crescita dell'inflazione, in particolare per le spese obbligate come luce, benzina, gas e generi alimentari, impoverisce ulteriormente chi è già a rischio povertà;

considerato che:

secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2022, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua («tendenziale»), portando l'inflazione acquisita per il 2022 all'8 per cento;

tali incrementi dei prezzi colpiscono in modo regressivo principalmente i lavoratori a reddito fisso, come gran parte del lavoro dipendente, compreso le fasce più deboli della popolazione, le famiglie a basso reddito e i lavoratori precari e i risparmiatori che hanno investito, direttamente o indirettamente, a tassi di interesse fissi, che sono spesso risparmiatori meno sofisticati e con importi di risparmio limitati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un lavoro pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha evidenziato, infatti, che l'impatto della crescita dei prezzi, nel periodo tra giugno 2021 e settembre 2022, presenta un profilo fortemente regressivo in quanto l'impatto degli aumenti dei prezzi hanno riguardato beni di prima necessità (alimentari ed energia) che incidono

molto sulla spesa dei soggetti più poveri. Ad attenuare la grave situazione emersa nel predetto periodo hanno contribuito le misure di mitigazione adottate dal precedente Governo;

considerato altresì che:

sulla base della stima della Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono sempre di più gli italiani costretti a far ricorso alle mense dei poveri o a richiedere pacchi alimentari: circa 2,6 milioni di italiani, di cui 538.423 bambini, 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora oltre i 65 anni e 31.846 disabili;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, e a tali fini è necessario ed urgente assumere iniziative su diversi fronti, dal salario minimo, alla riduzione del cuneo fiscale, dalla lotta alla precarietà, all'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, e in particolare garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per risorse non inferiori a 500 milioni di euro, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, garantendo altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite in tempi brevi.

G/311/10/5

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentate da biomasse,

termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

che il processo inflattivo sfiora, stando ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12% su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA,

tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.

G/311/11/5 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame (Aiuti-ter) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto *measure targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi

ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/311/11/5

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame (Aiuti-ter) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto *measure targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo

DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/311/12/5

DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

nel territorio nazionale si è assistito ad una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi, i quali in alcune regioni hanno rappresentato una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in taluni territori si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo e degli allevamenti hanno richiamato a più riprese l'attenzione delle istituzioni e del dibattito pubblico sul tema dei grandi predatori;

parimenti, anche in sede europea le principali sigle di rappresentanza agricola e degli allevatori hanno evidenziato come negli ultimi anni la popolazione dei lupi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sia cresciuta in modo esponenziale;

il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

la cosiddetta direttiva Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali a livello europeo;

l'articolo 16 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere *a*) e *b*)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA, possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere *a*) e *b*);

agricoltori ed allevatori sono stati inoltre duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

è opportuno intervenire in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, contemperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

è infatti vieppiù complesso garantire l'armonia e la coesistenza tra fauna selvatica, grandi predatori ed allevamenti, in un contesto dove il protrarsi delle aggressioni ai danni dei comparti produttivi rappresenta all'erario sempre maggiori costi, senza che vengano adottate soluzioni definitive alla problematica;

occorre altresì, per sostenere i comparti colpiti, istituire un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati nella presente premessa e l'ISPRA, sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento a sostegno del comparto,

impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli agricoltori ed allevatori, già duramente colpiti dall'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti ad opera dei grandi carnivori, in modo particolare sulle problematiche ed evidenze rappresentate in premessa.

G/311/13/5

SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi economico-energetica internazionale in atto;

le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni al tema dei danni da fauna selvatica;

come noto, l'eccessiva presenza di determinati animali su alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a vanificare un'azione di protezione di altre specie;

come evidenziato da varie organizzazioni di categoria del mondo agricolo, in dieci anni il numero dei cinghiali sarebbe passato da circa cinquecentomila capi a oltre due milioni e mezzo;

il decreto-legge di cui alla legge di conversione in esame reca importanti disposizioni a sostegno delle imprese agricole e degli allevamenti al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

tali imprese hanno subito pesanti danni economici non solo in ragione dei rincari energetici, ma anche dei danni causati dalla fauna selvatica, danni che impattano sulle colture, così come sulle strutture fisiche delle attività medesime;

il testo in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno, come rivelato da varie associazioni di categoria, la quantificazione dei danni derivanti da specie invasive cresce anno dopo anno, con danni all'agricoltura ben superiori ai 200 milioni di euro negli ultimi 10 anni;

la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni;

i cinghiali rappresentano altresì un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono causa di incidenti stradali, con esiti spesso gravi o fatali;

nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non completamente divorati dagli animali, non possono essere considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

in tal senso, l'insistenza della fauna selvatica sul territorio così come il persistere della sua attività nelle aree medesime è fonte di ulteriori danni verso agricoltori ed allevatori, che si sommano alle ricadute economiche dovute al rincaro di materie prime e gasolio, quest'ultimo oggetto del presente decreto;

da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna e nei piccoli centri rurali, attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini, nonché – come attestato dai recenti casi di cronaca – anche persone;

la persistenza di questo fenomeno ha portato a danni sempre crescenti in capo agli operatori agricoli, i quali si trovano vittime non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

stante la crescente frequenza delle incursioni della fauna selvatica a danno del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla

legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

tra gli strumenti di contenimento più efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento e di strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

tra le necessità di modifica relative alla citata legge n. 157/1992, figura altresì il conferimento alle regioni di poter provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

ad integrazione delle due modifiche delineate in precedenza, è altresì opportuno operare in modo tale da prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

sempre nell'ambito delle modifiche alla legge n. 157/1992, costituisce un idoneo strumento di sostegno al comparto agricolo ed agli allevatori a contrasto della fauna selvatica la partecipazione ai sopracitati piani di abbattimento anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti, nonché l'avvio della promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

ad ultimo, in ottica sistemica è inoltre fondamentale prevedere l'ampliamento del periodo del di prelievo per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*) della legge n. 157 del 1992;

i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il provvedimento di cui alla legge di conversione di decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta,

impegna il Governo a:

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2 del testo in esame, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.

G/311/14/5

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 detta specifiche disposizioni a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina;

i benefici sono estesi alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

il settore del *vertical farming* è tra quelli a maggior consumo di energia e per tale ragione i recenti rincari del gas hanno avuto un impatto importante sulle imprese di settore in termini di perdita di fatturato;

il decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, all'articolo 39, ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle c.d. «*vertical farm*»;

la norma in questione trova attuazione attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale che non risulta ancora emanato, aggravando ulteriormente le difficoltà del settore;

l'incertezza normativa venutosi a creare ha infatti ricadute sul ciclo produttivo per il quale si rende quanto prima necessario stabilire i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, nonché le tecniche e le tecnologie da impiegare al fine di poter garantire al meglio il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare di adottare quanto prima i necessari provvedimenti per permettere al settore di poter raggiungere più alti livelli di prestazione, an-

che in riferimento alle tecniche di coltivazione impiegate, a garanzia del rispetto dei parametri di sicurezza alimentare attualmente in vigore.

G/311/15/5

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca e di fornire risposte efficaci a contrastare, oltre ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche i pesanti danni derivanti dalla profonda ondata di siccità che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, volte a rafforzare gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché a garantire alle imprese di potere disporre della liquidità necessaria per affrontare le emergenze in atto e proseguire nell'attività, anche attraverso la prosecuzione degli interventi di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui.

G/311/16/5

ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle im-

prese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-quater»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022 sia ridotta al 5 per cento e che qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stata respinta una proposta che prevedeva che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA fosse applicata anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022;

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022.

G/311/17/5 (testo 2)

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-bis, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di

avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-bis del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

G/311/17/5

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessò che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-bis, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali

a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi;

in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad utilizzare una quota dei suddetti margini di bilancio per incrementare, nel primo provvedimento utile e nella legge di bilancio per il 2023, la dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nella misura necessaria a far fronte, per gli anni 2022 e 2023, ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, nonché ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

G/311/18/5

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premessò che,

l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene misure volte a sostenere gli operatori del trasporto a fronte dell'incremento esponenziale del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina; più nello specifico, il comma 1 della disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge. cd. aiuti bis, di ulteriori 100 milioni di euro, destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante;

rilevato che,

il trasporto pubblico regionale e locale attraversa una fase di profonda criticità, derivante dalla perdita di redditività e di ricavi da traffico causata dalla pandemia e aggravata dai ritardi nell'erogazione alle imprese di risorse già stanziata ed utilizzabili e dai mancati ricavi per mancati ricavi del 2021 e del primo trimestre del 2022, che sta causando tagli ai servizi ed aumenti delle tariffe da parte degli enti locali a carico dei cittadini; dall'altra per l'aumento dei costi di esercizio, primo fra tutti l'aumento dei costi dei carburanti, nonostante i parziali interventi contenitivi sin qui messi in atto;

ritenuto che,

a fronte di queste criticità è necessario procedere al più presto con interventi strutturali finalizzati a prevedere risorse aggiuntive per sostenere e rilanciare il settore dei trasporti pubblici locali che rischia sempre più l'implosione finanziaria e occupazionale; nello specifico, appare prioritario prevedere l'indicizzazione del Fondo Nazionale dei Trasporti all'inflazione, anche al fine di erogare la seconda *tranche* dell'*una tantum* contrattuale concordata il 10 maggio 2022 per tutti gli autoferrotranvieri e in scadenza nel corrente mese di novembre:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazio-

nale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, siano in parte destinate all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G/311/19/5

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede in particolare alcune disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia; a tali fini è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), al fine di riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale

un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;

a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, tuttavia, risulterebbe necessario sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico; a tali fini, sarebbe opportuno prevedere che le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale siano prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, destinandovi i 75 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a destinare prioritariamente le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G/311/20/5

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono state previste, fra le altre, misure per sostenere il servizio sanitario nazionale e contributi in favore delle strutture sanitarie pri-

vate accreditate, nonché per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi socio-sanitari e sociali alle persone disabili;

a tal fine, l'articolo 5, fra le altre misure, prevede: i) un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia; ii) la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale;

l'articolo 8, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità;

tenuto conto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 ai Comitati della Croce Rossa Italiana e in particolare per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche ai Comitati della Croce Rossa Italiana e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali, messi a forte rischio a causa del caro dell'energia elettrica e per il forte incremento dei costi dei carburanti.

G/311/21/5

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2022 del fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto «decreto aiuti» – decreto-legge n. 50 del 2022 – e già incrementato 180 milioni, dal cosiddetto «decreto aiuti-*bis*», per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

l'articolo 35 del decreto aiuti stabilisce che il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60; tali risorse sono tuttavia insufficienti a sostenere la spesa per gli abbonamenti annuali; a tali fini, sarebbe necessario prevedere che il valore di 60 euro sia riferito agli abbonamenti mensili o plurimensili, mentre per gli abbo-

namenti annuali, che possono essere richiesti una sola volta entro il 31 dicembre 2022, esso sia elevato a 350 euro;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'incremento del valore del buono trasporti per gli abbonamenti annuali, mantenendone inalterato il valore per gli abbonamenti mensili o plurimensili.

G/311/22/5

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione, per il sostegno del settore del trasporto, autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada; di questi, 85 milioni

di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato da parte di persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito e da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

per definire criteri di determinazione, modalità di assegnazione, procedure di erogazione delle risorse, si rimanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

per garantire un effettivo utilizzo delle risorse, sarebbe necessario prevedere che le risorse destinate al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci siano utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che ciò non porti al superamento del costo sostenuto, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

impegna il Governo

a garantire che nel primo provvedimento utile siano stabilite misure che permettano l'utilizzo nella forma del credito d'imposta degli 85 milioni di euro stanziati all'articolo 14 del decreto-legge in esame destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

G/311/23/5

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizione volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

in presenza dell'attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni

«Nuova Sabatini», ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ostacolate ad ultimare, entro i prescritti termini dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

questa situazione è dovuta principalmente ai forti ritardi che si registrano nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati. Sarebbe pertanto auspicabile un'ulteriore proroga del termine previsto per la realizzazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga dei termini prescritti dalla legge, entro i quali realizzare gli investimenti pianificati.

G/311/24/5

LOMBARDO, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 26 prevede misure per la riforma degli istituti tecnici, intervenendo sull'istruzione professionale con misure ispirate, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la filiera professionalizzante fino agli ITS Academy e una sempre maggiore sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro;

l'Inail ha ricevuto tra gennaio e agosto di quest'anno 484.561 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 38,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, 677 delle quali con esito mortale, che, seppur in diminuzione del 12,7 per cento, rappresentano comunque un persistente dramma del nostro Paese;

i percorsi attivati dalle scuole e dagli enti di formazione, in sinergia con le aziende, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli studenti, ma portano i nostri ragazzi in ambienti che possono risultare pericolosi, in alcuni casi più che per gli adulti, in considerazione della minore età degli studenti e della loro minore dimestichezza con gli ambienti di lavoro che frequentano per un periodo limitato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare con riferimento a quelle aziende cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo

di crescita professionale di ragazze e ragazzi, la cui incolumità deve essere salvaguardata costantemente, in tutte le fasi e con un surplus di precauzione che tenga conto delle peculiari finalità di detti percorsi.

G/311/25/5 (testo 2)

PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano

essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport; le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei «progetti in essere» confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni; ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento

esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per individuare soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

G/311/25/5

PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei «progetti in essere» confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli enti locali individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

G/311/26/5 (testo 2)

PAITA, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/311/26/5

PAITA, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G/311/27/5

GELMINI, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quando più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. *Sostegni-ter*);

la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti – di potenza superiore a 20 kW – sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltretutto la coerenza dello stesso con i principi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

a ben vedere, la disposizione – così come attualmente articolata – non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistributivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore;

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistributivo, economico e solidaristico.

G/311/28/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

il comma 1 dell'articolo 8, prevede un contributo straordinario in favore degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità;

la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021;

il comma 2, del medesimo articolo, prevede un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe;

in tale secondo caso, la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021;

considerato che:

nelle ultime settimane, nelle sedi istituzionali e sui media, grande rilevanza ha avuto il caso dell'Associazione «Crescere Insieme», L'associazione, attiva da 37 anni nel quartiere Mirafiori Sud, a Torino, rientra

tra quelle beneficiarie delle disposizioni richiamate ed opera nell'ambito del settore sociosanitario, con progetti finalizzati al benessere delle persone, al raggiungimento di un'autonomia individuale e alla maturazione di una responsabilità propria del soggetto cui si rivolge di modo che non ricada nel circuito assistenziale;

nonostante fino ad ora l'associazione sia riuscita sostenere lo svolgimento delle sue attività, risulta evidente che, al momento, le previsioni di spesa superino di gran lunga quelle di entrata, mettendo il centro in forte difficoltà economica e a rischio di chiusura. La situazione descritta non è un caso isolato, accomuna migliaia di associazioni del terzo settore che svolgono nel nostro Paese una funzione di estrema importanza per la tenuta sociale. Si tratta di realtà che hanno sottoscritto progetti in tempi in cui non era possibile prevedere i rincari di materie prime, segnatamente quelle energetiche;

valutato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 2, dispone un contributo straordinario di 120 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di ristorare parzialmente i costi sostenuti per l'energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021;

secondo quanto disposto dal comma 3, del medesimo articolo 8, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo sono individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in conversione ossia il 24 ottobre 2022,

impegna il Governo

a fronte del perdurante rincaro delle materie energetiche, in un contesto di elevata inflazione, ad adottare nel più breve tempo possibile il decreto citato in premessa affinché i soggetti di cui all'articolo 8, del provvedimento in esame possano presentare le richieste e beneficiare del contributo ivi previsto, nonché a prevedere un intervento di sostegno a carattere strutturale, alla luce del ruolo fondamentale che gli stessi soggetti esercitano.

G/311/29/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessso che

l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con c.d. Navigator, ovvero il personale che opera presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il citato decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 1, comma 3-*bis*), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio-delle funzioni con legge regionale), di assumere ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

considerato che:

la nuova figura professionale del cosiddetto Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone – delle 3.000 inizialmente assunte – perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

secondo la più recente nota pubblicata da ANPAL ad ottobre u.s., alla data del 30 giugno 2022, i beneficiari del RdC indirizzati ai servizi per il lavoro e ancora in misura sono 920 mila, di cui il 71,8 per cento (660 mila) è soggetto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e il 18,8 per cento (173 mila) è occupato;

dal rapporto Istat sul mercato del lavoro pubblicato il 13 settembre 2022, nonostante nella ricerca di lavoro continui a prevalere l'uso del canale informale, l'utilizzo di azioni di ricerca più formali risulta in aumento e, in particolare, la percentuale di persone che si rivolgono al Centro pubblico per l'impiego è pari al 21,3 per cento del totale, registrandosi un incremento di 3,3 punti rispetto all'anno precedente;

valutato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego e in ANPAL;

in particolare, a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNRR – ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL – sarebbe sia paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

ad oggi risulta incerta la collocazione di circa 1500 Navigator (538 con collaborazioni cessate tra maggio e agosto, mentre 958 scaduti il 31 ottobre 2022),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, una ulteriore proroga per i contratti dei Navigator, nonché ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico che, con la partecipazione delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, definisca una strategia occupazionale per la figura dei Navigator sì da garantire la continuità lavorativa di tali figure professionali e, al contempo, non sprecare l'investimento effettuato negli anni per professionalità ormai acquisite e certamente valorizzabili all'interno del sistema di servizi per il lavoro e l'inclusione sociale che il nostro Paese necessita.

G/311/30/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle im-

prese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

la qualità dell'aria costituisce un tema di grande importanza ed attualità, in quanto influenza in modo diretto la qualità della vita di chi risiede in aree interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico, quali ad esempio le grandi aree urbane metropolitane;

le attività di controllo e di gestione di tale fenomeno, causato da emissioni di diversa origine, costituiscono un impegno di notevole responsabilità sia per gli enti competenti che per gli operatori di settore impegnati sul nostro territorio;

è quindi di fondamentale importanza che gli stessi soggetti possano disporre di metodologie e tecniche affidabili, al fine di garantire un controllo attento e costante delle problematiche legate all'inquinamento, nonché di ottenere informazioni complete sulla qualità dell'aria e di rispondere così a quanto richiesto dalla legislazione vigente;

poter disporre di informazioni sulla qualità dell'aria come base per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dello stesso sulla salute umana e sull'ambiente, nonché monitorare le tendenze a lungo termine, risulta ad oggi vitale ed imprescindibile per la tutela collettiva, ed in particolare per contenere il più possibile il fenomeno delle discariche abusive, delle aree SIN (siti di interesse nazionale) considerate come pericolose, del livello di inquinanti negli impianti di depurazione e deodorizzazione nelle lavorazioni industriali;

considerato che:

in base alla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, nonché il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sono previste metodiche di valutazione della qualità dell'aria e dell'ambiente che, in considerazione del periodo storico in cui sono venute alla luce, non possono tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Di conseguenza, allo stato attuale, l'unico strumento di rilievo utilizzato per il monitoraggio della qualità dell'aria è rappresentato dalla sola stazione di misura, disponibile sia in versione fissa che mobile;

si rende quindi necessario introdurre una nuova metodica, più tecnologicamente avanzata, per il monitoraggio della qualità dell'aria, oggi possibile mediante l'impiego di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, che renderebbe il quadro normativo in linea con le strategie e gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green New Deal 2050, aventi entrambi come obiettivo precipuo quello di migliorare sensibilmente il sistema di raccolta e condivisione dei dati ai fini di un migliore accesso alle conoscenze sugli impatti climatici;

d'altronde, nel contesto attuale, la specie umana coabita l'odierno ecosistema con l'intelligenza artificiale, la quale ormai riesce ad influenzare proficuamente la quasi totalità dei settori del vivere sociale, ivi compresi quelli dell'industria e della ricerca scientifica, con importanti risultati che hanno condotto ad un generale miglioramento della qualità della vita e ad un potenziamento delle attività umane svolte sul territorio. Tra questi, davvero significativi sono i risultati ottenuti per il tramite della tecnologia drone based, applicata e diffusa ormai in numerosi contesti, tra cui anche – seppur in modo sperimentale – quello del monitoraggio ambientale e della qualità dell'aria;

negli ultimi anni i droni – grazie ai notevoli progressi della tecnologia aerospaziale, dell'avionica e della sensoristica a immagine – sono diventati strumenti affidabili ed efficienti e rappresentano una nuova soluzione per l'Earth observatum che si colloca in maniera complementare tra le piattaforme tradizionali di telerilevamento e gli strumenti di rilevamento a terra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sancire l'introduzione dell'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», nelle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse nelle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, quale strumento integrativo rispetto alla metodica tradizionale prevista dai citati decreti legislativi.

G/311/31/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 35 del provvedimento autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana ad iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea;

la rapida erogazione dell'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina rappresenta una prima fase dell'intera assistenza macrofinanziaria – come ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 – ed è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata al fabbisogno di finanziamento immediato e più urgente dell'Ucraina ed ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del Paese, a seguito dell'aggressione russa del 24 febbraio scorso;

considerato che:

successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso il Governo ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

il 1° marzo 2022 il Parlamento ha approvato la risoluzione 6-00207 che impegnava il Governo ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

nel giugno 2022, con altra risoluzione parlamentare si impegnava, tra l'altro, il Governo a continuare a garantire, secondo quanto precisato da decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario ed ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle Istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

valutato che:

dal febbraio 2022, ovvero dal principio del conflitto bellico, il Governo italiano ha emanato 5 decreti interministeriali concernenti la cessione delle attrezzature militari alle autorità governative dell'Ucraina. Tali decreti sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), peculiare organismo che opera nell'ambito di una completa riservatezza funzionale;

considerato, altresì, che:

dopo oltre 250 giorni di perdurante conflitto bellico, in un contesto di crescente e preoccupante clima di irrigidimento delle posizioni e di escalation militare, appare allontanarsi il primario obiettivo da raggiungere: la pace;

il Governo Italiano ha annunciato l'emanazione di un sesto decreto interministeriale per la cessione di mezzi militari, con particolare riferimento ai sistemi di artiglieria per la difesa aerea;

non pare più sostenibile, sotto un profilo istituzionale, l'esame di un nuovo decreto interministeriale esclusivamente in una sede «riservata», quale quella del Copasir. È necessario un coinvolgimento formale delle Aule parlamentari, in cui – in piena trasparenza dinanzi al Paese – le forze politiche propongano una prospettiva di pace al conflitto bellico nel cuore dell'Europa,

impegna il Governo

a voler illustrare preventivamente alle Aule parlamentari l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi di carattere internazionale riguardanti il conflitto Russia – Ucraina, compreso quello concernente l'eventuale invio di forniture militari, al fine di tenere conto degli indirizzi dalle stesse – formulati, anche alla luce del necessario e ampio coinvolgimento del Parlamento in materia previsto con atti di indirizzo del giugno 2022.

G/311/32/5 (testo 2)

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurolunitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.

G/311/32/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 9 del provvedimento in esame estende la disciplina agevolativa e semplificatoria (prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture) alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nel caso in cui siano imposte prescrizioni in sede di autorizzazione unica e nel caso in cui sopravvengano esigenze di modifiche sostanziali o localizzazioni alternative;

la disciplina a cui si fa riferimento è quella approvata in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e sostituire le forniture russe, attraverso la quale si è stabilito che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, vengono qualificate come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022, si è proceduto alla nomina di due strutture Commissariali, individuate nel Presidente pro-tempore della Regione Toscana per la realizzazione del rigassificatore di Piombino e nel Presidente della regione Emilia Romagna per la realizzazione del rigassificatore di Ravenna;

la disciplina introdotta con l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto che l'autorizzazione unica ricomprenda inoltre l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

giò sottolineare che l'esigenza di adottare una disciplina per prevenire possibili conseguenze derivanti dall'esercizio di alcune tipologie di attività industriali è nata a seguito del drammatico incidente avvenuto nel 1976 presso l'impianto dell'Icmesa di Seveso; in tale circostanza l'Unione europea adottò la prima Direttiva in materia, cosiddetta Seveso I, che si pose in tutto il panorama normativo allora vigente come la prima disciplina in materia di rischi industriali. La ratio della nuova disciplina, oggetto di successivi interventi di adeguamento, è quella di imporre ai ge-

stori, nonché ai proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, l'obbligo di adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di incidenti: tale prevenzione del rischio industriale deve essere attuata mediante la progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa stessa,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, di competenza, al fine di garantire che vengano pienamente rispettati i principi dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, in modo da garantire che l'installazione e l'esercizio di impianti industriali avvenga senza mettere a repentaglio l'ambiente e la salute della popolazione.

G/311/33/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;

questo elevato aumento dei prezzi delle materie prime sta mettendo a rischio i cantieri in corso e in generale sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi;

un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;

il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;

considerato che:

per cercare di dare una risposta a questa emergenza rincari ed evitare una paralisi che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono state varate misure volte a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti, eccezionali dei prezzi di alcuni materiali;

da ultimo, l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario aggiornato dalle Regioni in deroga al Codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022;

in particolare, si è stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse, tra l'altro, trasferite alla stazione appaltante a valere sui Fondi di cui al successivo comma 4, del citato articolo 26, ossia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ed il Fondo per l'adeguamento dei prezzi (articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);

valutato che:

facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione;

le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese a fronte dell'aumento dei prezzi delle materie prime continuano a determinare la necessità di una maggiore semplificazione nel pagamento alle stesse degli oneri derivanti da rincari delle materie prime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nelle more dell'approvazione delle istanze di accesso ai Fondi citati, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possano essere utilizzate dai soggetti beneficiari a titolo di acconto.

G/311/34/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria;

il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro – circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane – lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente;

in un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili;

inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il comparto del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000 unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile;

si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane ed, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui

il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio familiare;

tale necessità appare altresì coerente con la ratio che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5, del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto «aiuti-bis»),

impegna il Governo

a ridurre l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere», nel IV trimestre 2022, del 5 per cento, nonché a valutare l'opportunità di ripristinare l'IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane, oltre che evitare pesanti ripercussioni economiche sull'intero comparto manifatturiero derivante da tale biocombustibile.

G/311/35/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'articolo 11, del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a consentire al Ministero dell'interno di fornire un contributo alla resilienza energetica nazionale, mediante la possibilità di affidare i propri beni demaniali per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

in particolare, il comma 2, dell'articolo 11, dispone che il Ministero dell'interno ed eventuali concessionari dei beni di cui al comma 1 sopra citato, possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche in associazione con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

il medesimo comma 2, dispone altresì una deroga che consente l'installazione di impianti superiori ad 1 MW di potenza, limite stabilito dal comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

analoga disposizione è stata già resa possibile per il Ministero della difesa, attraverso il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha previsto, all'articolo 20, la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche per tale Ministero e i relativi beni demaniali o in uso;

considerata la disponibilità di poter destinare alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche aree afferenti al demanio aeronautico civile, è auspicabile la predisposizione di interventi normativi atti a consentire l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile affinché anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa fornire il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui beni, a qualunque titolo, in uso al medesimo Ministero e del demanio aeronautico civile, con la possibilità di costituire comunità energetiche nazionali per potenze anche superiori ad 1 MW.

G/311/36/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 10 del provvedimento in esame interviene nel complesso delle misure volte a consentire l'insediamento degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, nella prospettiva di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, definendo, inter alia, una nuova categoria di beni – in aggiunta a quelle individuate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva RED II – utilizzabili come superfici e aree idonee alla localizzazione degli impianti;

ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, l'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 estende le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, a condizione che, se situate in centri storici o in aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei

beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi;

considerato che:

a seguito delle recenti modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici è consentita con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 in regime di attività edilizia libera. In presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali tale disposizione si applica ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;

sono oggi disponibili, e in fase di continua evoluzione, materiali e soluzioni tecnologiche innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico che consentono di rispondere alle esigenze di carattere estetico connaturate al vincolo paesaggistico. Peraltro, come rilevato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, la produzione di energia elettrica da fonte solare «è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici»,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, di competenza volta ad estendere il regime amministrativo semplificato previsto per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici, integrati nelle coperture dei tetti degli edifici, ad ulteriori modalità di intervento che prevedono l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative compatibili con i vincoli di tutela paesaggistica, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'autosufficienza energetica.

G/311/37/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

l'articolo 22 del decreto-legge 23-settembre 2022 n. 144 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4);

in particolare il comma 2 del succitato articolo disciplina il caso di inerzia dell'autorità competente nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati, disponendo che, in tali procedimenti, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a 15 giorni per provvedere;

considerato che:

in tema di valutazione del fabbisogno impiantistico relativo alla gestione dei rifiuti urbani, allo stato attuale, si registra uno scarso coordinamento tra la normativa prevista dal Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e la qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA;

nel dettaglio, la regolazione introdotta dall'Arera prende in considerazione il fabbisogno degli impianti di gestione dei rifiuti urbani rispetto alle singole regioni, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) prevede l'individuazione di macroaree, nel rispetto del principio di prossimità, per razionalizzare la gestione dei flussi di rifiuti da trattare; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), invece, prevede delle risorse finanziarie destinate a rafforzare l'infrastruttura impiantistica pubblica, ma non è chiaro se siano stati tenuti in debita considerazione i criteri di ammissibilità per gli impianti di nuova costruzione o da ampliare, rispetto alla effettiva necessità, calcolata in base alle prospettive di crescita delle quantità di rifiuti organici, in quel contesto geografico;

lo scarso coordinamento tra le normative in esame, e nello specifico, tra le ingenti risorse pubbliche assicurate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti, unito alla pianificazione di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) finalizzato a superare il divario impiantistico tra regioni, e la regolazione di ARERA basata sull'assunto della rigidità dell'offerta impiantistica a fronte di una ampia domanda di trattamento dei rifiuti, potrebbe determinare un eccesso impiantistico rispetto al suo reale fabbisogno;

rilevato che:

l'aumento delle iniziative progettuali potrebbe provocare una sovrapposizione degli impianti di gestione dei rifiuti a livello territoriale con la conseguente perdita di molti impianti già esistenti e perfettamente funzionanti in caso di assenza di conferimenti di rifiuti adeguati e regolari, anche in considerazione della mancata o limitata crescita delle raccolte registrata negli ultimi due anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani, le Regioni debbano tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal piano nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nonché di scelte compatibili con criteri e principi di sostenibilità ambientale.

G/311/38/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al +660 per cento rispetto al periodo pre-Covid, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, in particolare sui clienti finali più vulnerabili, l'articolo 2 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetto decreto energia), ha disposto la modifica dell'articolo 22, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare prevedendo una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale da un lato, e la proroga, al 1° gennaio 2023, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale dall'altro;

si rammenta, a tal proposito, che l'individuazione della summenzionata categoria di utenti, meritevoli di particolari condizioni di tutela, è richiesta dalla Direttiva n. 2009/73/CE nel contesto delle misure da adottare per il contrasto alla povertà energetica, nonché ai fini dell'applicazione del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici;

valutato che:

a differenza del settore dell'energia elettrica – per il quale, ex articolo 11 del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, sono state introdotte ampie tutele e garanzie per le fasce di utenti finali in disagio economico o sociale attraverso la predisposizione di una tariffa cosiddetta «Vulnerabili» -, per il settore del gas naturale la cessazione del regime di maggior tutela nella vendita retail vorrebbe dire poter usufruire unicamente del bonus gas senza che sia prevista alcuna tutela di prezzo o di condizioni economiche;

di conseguenza, data la perdurante situazione di crisi, si ritiene necessario apportare una particolare forma di tutela per le forniture di gas ai clienti vulnerabili e quindi prorogare, almeno al 1° gennaio 2024, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» (ossia dei servizi di fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA che i clienti attualmente possono preferire alle condizioni proposte sul mercato libero). Solo da tale data si dovrebbe prevedere quindi l'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza (che intervengono nei casi in cui gli utenti si vengano a trovare senza fornitore nel mercato libero) di fornire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti da aggiornare periodicamente,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2023, la data a partire dalla quale si prevede il passaggio al mercato libero e la cessazione dei cosiddetti «servizi di tutela» per i clienti domestici nel mercato retail del gas naturale.

G/311/39/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

all'articolo 13 del decreto-legge in 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è stata introdotta una disposizione, con riferimento al territorio di Roma, volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025, per il periodo del relativo mandato, le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente, quali l'adozione del piano rifiuti, la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché l'eventuale approvazione di progetti di nuovi impianti, non esclusi quelli di incenerimento dei rifiuti;

il Regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852 entrato in vigore il 12 luglio 2020, in tema di attività eco-compatibili, alla luce del principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), definisce le attività che rispondono ai criteri di sostenibilità. Con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, vengono escluse quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

in attuazione dei principi generali che regolano la gestione dei rifiuti e che indicano i relativi criteri di priorità (gerarchia dei rifiuti) contenuti negli articoli 178 e 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della legge regionale 9 luglio 1998 n. 27, il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio, alla luce della ricognizione e verifica dei fabbisogni, ritiene che non vi sia necessità di ulteriori impianti di incenerimento dei rifiuti ed anzi evidenzia che nei prossimi

anni la quantità destinata all'incenerimento sarà addirittura inferiore all'attuale, spingendosi quindi a prevedere la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio regionale e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti, in applicazione dell'articolo 15, comma 1-*bis*, della citata legge regionale e della «Strategia Rifiuti Zero» che costituisce il riferimento programmatico del Piano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti del territorio di Roma in regime commissariale ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge, vengano assunte scelte compatibili con i criteri e i principi di sostenibilità ambientale indicati in premessa escludendo soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento dei rifiuti o comunque tali da incidere negativamente sulla qualità dell'aria e dei suoli.

G/311/40/5

DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

la crisi energetica, aperta nel corso del 2021, è stata la conseguenza di un periodo particolarmente lungo di condizioni meteorologiche, geopolitiche e di mercato eccezionali, che hanno portato ad un deciso aumento dei prezzi della luce e del gas facendo emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede nazionale ed europea;

il preoccupante innalzamento dei prezzi del gas naturale in Europa, pari al + 660 per cento rispetto al periodo pre-COVID, si è riflesso nell'aumento dei prezzi dell'elettricità in Italia ed è causa principale del rincaro delle bollette di gas e luce. Questo sta avendo effetti «significativi sull'intero tessuto economico italiano, causando temporanee chiusure di imprese, specialmente quelle nei settori più energivori»;

la crisi energetica, l'instabilità internazionale derivante dalla guerra in Ucraina, l'embargo al petrolio russo ed il conseguente rincaro dei prodotti petroliferi, stanno rappresentando la principale preoccupazione, non solo per le famiglie, ma anche per l'intero sistema produttivo ed economico;

considerato che:

le scelte degli Stati di perseguire obiettivi a breve termine come l'indipendenza dal gas russo e di lungo termine, come la de-carbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, sono state spesso accompagnate da misure volte a contenere il rincaro dei prezzi dell'energia;

proprio al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è stato istituito, per l'anno 2022, il cosiddetto extraprofitto. La misura, istituita con l'articolo 37, del decreto-legge Ucraina (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51), ha introdotto una tassazione degli extraprofiti nel settore energetico, al fine di redistribuire le eccedenze di guadagno realizzate in una specifica situazione eccezionale, cioè la guerra in Ucraina, che ha premiato alcune aziende a discapito di famiglie e imprese. Le società energetiche hanno realizzato, sfruttando l'aumento dei prezzi di petrolio e gas, utili enormi (secondo alcune stime fornite da Europa Verde, solo per l'Eni, società il cui azionista maggioritario è lo Stato, si parla di 20 miliardi di euro tra 2021 e 2022);

le ragioni di tale circostanza sono dipese non solo dall'aumento della domanda rispetto all'offerta come conseguenza della guerra in Ucraina – che ha fatto salire alle stelle il prezzo del gas –, ma anche dal fatto che le compagnie energetiche hanno venduto a prezzi salatissimi materie prime che erano state acquistate ben prima dell'invasione dell'Ucraina ed è stato questo a consentir loro guadagni abnormi;

non stupisce quindi che, in data 13 giugno 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nel «Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento del gas naturale», abbia ritenuto «opportuno che una parte del gettito derivante dai provvedimenti fiscali a carico delle aziende del settore sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l'onere»;

valutato che:

le incertezze legate agli sviluppi del conflitto russo-ucraino continuano ad alimentare le tensioni e la conseguente volatilità dei prezzi nei mercati delle materie prime energetiche (petrolio, carbone e gas naturale);

per quanto riguarda il gas naturale, in particolare, in Europa permangono i rischi di scarsità di offerta: i timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 a metà giugno, hanno riportato i prezzi europei ben oltre i 100 euro/MWh;

complessivamente, i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti (Nord Stream, Yamal e via Ucraina), si sono ridotti di circa il 70 per cento rispetto ad un anno fa;

il calo delle forniture russe è stato in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,

grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un ulteriore contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale.

G/311/41/5

TOSATO, PIROVANO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, «Inclusione e coesione», componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

sulla base delle risorse disponibili per il 2022, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2022, a fronte delle circa 5.000 istanze presentate che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17;

in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della Legge n. 234 del 2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'Istat;

l'attribuzione basata esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord

e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;

2) a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.

G/311/42/5

BASSO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

la diga foranea a parete verticale costruita per proteggere il Porto di Genova è composta da tre tratti principali, di cui il primo della lunghezza di 1,55 Km fu costruito tra il 1916 e il 1926, il secondo tratto, di 1,85 km fu concluso nel 1929 e il terzo di altri 400 metri fu realizzato

per proteggere l'entrata del porto a levante. Nel complesso, i lavori della diga foranea furono ultimati nel 1933;

nel corso degli anni, la suddetta diga ha sofferto diversi problemi e richiesto numerosi interventi di sistemazione. Nell'aprile del 2018, proprio per risolvere i numerosi problemi che si sono accumulati nel corso del tempo, è stato approvato un progetto per spostare la diga foranea circa 500 metri più al largo, con nuova struttura di imponenti dimensioni e nuove funzionalità;

la nuova diga foranea, secondo quanto previsto nella progettazione, permetterà di riqualificare il Porto di Genova dando una nuova configurazione agli accessi portuali, maggiori garanzie ai transiti e alle manovre delle navi, ivi comprese le navi portacontainer, in totale sicurezza, una migliore protezione dei bacini interni dalle mareggiate e una più razionale separazione fra il traffico commerciale e quello passeggeri, nonché alle aree destinate alle riparazioni navali e area nautica da diporto;

il progetto ha forte valenza europea e, insieme con il Terzo Valico dei Giovi, rafforzerà il sistema portuale di Genova e del Nord Italia nell'ambito del corridoio Reno-Alpi della Rete TEN-T. Si tratta dell'opera più importante contenuta nel PNRR, finanziata con il fondo complementare legato al Pnrr e con risorse della Bei, e trasformerà Genova in uno degli hub commerciali più importanti d'Europa, in grado di superare il target dei 5 milioni di Teu di capacità;

il costo stimato complessivo per la realizzazione del progetto è di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro (950 milioni di euro per la fase A); l'inizio lavori è stato inizialmente previsto per il gennaio del 2023 e il termine per il mese di dicembre 2026. Per la realizzazione dell'opera è prevista una procedura accelerata di approvazione ai sensi del decreto-legge n. 77 del 2021;

Considerato che,

grande preoccupazione desta la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso del consorzio Eteria, guidato dalle imprese Gavio e Caltagirone e accolta dal Tar della Liguria, sull'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso al consorzio di imprese guidate da Webuild e Fincantieri per la costruzione della Nuova Diga Foranea davanti al porto vecchio di Sampierdarena;

sul futuro dell'opera gravano, inoltre, anche altre difficoltà legate ad altre azioni legali che, nel complesso, creano un vero e proprio percorso ad ostacoli che rischia di mettere in pericolo un'opera fondamentale per la Liguria e per tutto il Paese;

oltre alla richiesta di sospensiva, il Tar ha precedentemente annullato la gara da 20 milioni di euro per il coordinamento progettuale e direzione lavori aggiudicata dalla società Rina Consulting che ha impugnato la sentenza, mentre si profila un ulteriore ricorso sulla decisione dell'Autorità portuale di revocare parte degli spazi oggi concessi a Nuovo Borgo Terminal per dare spazio alla fabbricazione dei cassonetti per la diga;

anche i sindacati non nascondono i propri timori perché con il blocco dell'opera si rischia, nel prossimo quinquennio, di far perdere l'occasione di occupare circa mille posti di lavoro l'anno nel solo settore edile; in generale la realizzazione della diga è destinata a cambiare la prospettiva della città dando nuove possibilità di occupazione ai giovani ed invertendo la dinamica che oggi vede andare via dal proprio territorio tanti giovani in cerca di lavoro lasciando una città che invecchia sempre più;

ora c'è grande attesa per l'udienza del Tar fissata il prossimo 18 novembre e speranza che già in quella sede si possa avere una pronuncia vista l'urgenza che riveste l'opera. In caso contrario i lavori che dovevano partire ad inizio 2023 potrebbero subire un rinvio anche se la nuova diga fa parte delle dieci opere prioritarie per cui è prevista una procedura accelerata di approvazione di cui al decreto-legge n. 77 del 2021; in particolare, il Commissario designato alla realizzazione dell'opera, Paolo Emilio Signorini, attuale presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha indicato una norma specifica che consente la prosecuzione dei cantieri, previa votazione del collegio dei giudici;

appare evidente che le criticità che stanno emergendo sul progetto rischiano di compromettere la realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti e, conseguentemente, l'utilizzo dei fondi comunitari del PNRR;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, di propria competenza, necessarie a garantire che la nuova diga foranea del porto di Genova venga realizzata nei tempi previsti e che gli eventuali ritardi nella realizzazione della diga non compromettano il pieno utilizzo dei fondi già stanziati del PNRR.

G/311/43/5

MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

a fronte dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia del 10 dicembre 2020, lo Stato ha fatto ingresso nella società produttrice di acciaio che conta tra i suoi stabilimenti anche quello ex Ilva di Taranto. Ad oggi lo stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto conta circa 8200 dipendenti di cui, a causa della produzione attualmente ridotta, circa 3000 in cassa integrazione a rotazione;

la Confindustria di Taranto nelle scorse settimane ha reso noti gli importi arretrati nei pagamenti alle ditte dell'indotto e dell'appalto da parte di Acciaierie d'Italia che ammonterebbero circa a 100 milioni di euro;

come noto, molte di queste aziende stanno per terminare gli ammortizzatori sociali, cosa che comporterà la cessazione di attività e, quindi, procedure di licenziamento per i lavoratori qualora non vengano pagate le fatture con gli ordini di lavoro che non partiranno;

in data 11 e 12 novembre, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, Acciaierie d'Italia avrebbe sospeso, a decorrere da lunedì 14 novembre 2022, le attività di 145 aziende appaltatrici. Trattandosi di un numero elevato di imprese, come rilevato dalle parti sociali, le conseguenze sull'intero indotto potrebbe essere molto serio, con inevitabili ricadute anche sul fronte occupazionale;

Acciaierie d'Italia non ha precisato le motivazioni della sospensione, tuttavia riconducibili alla forte crisi di liquidità che da molti mesi investe l'azienda dell'acciaio e che si è già tradotta in una serie di mancati o ritardati pagamenti a imprese e fornitori;

nel comunicato stampa rilasciato in occasione della suddetta sospensione, l'azienda ha affermato che «sopraggiunte e superiori circostanze ci inducono a comunicarvi, con particolare rammarico, la necessità di sospendere le attività oggetto degli ordini, nella rispettiva interezza, prevedibilmente fino al 16 gennaio 2023, oppure fino all'anteriore data prevista dagli ordini quale termine di consegna»;

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza tutte le iniziative necessarie per scongiurare la sospensione delle attività delle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia, per tutelare tali aziende, anche in merito ai ritardi nel pagamento di attività già eseguite, fatturate ma non pagate e per salvaguardare i posti di lavoro diretti e indiretti relativamente allo stabilimento di Taranto;

ad intraprendere le opportune iniziative, per quanto di competenza, nei confronti di Arcelor Mittal per il mancato rispetto degli accordi assunti con lo Stato, segnatamente riguardo alle innovazioni tecnologiche degli impianti, alla tutela occupazionale, alla salvaguardia dell'ambiente.

G/311/44/5 (già em. 10.0.1)

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività

delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (A.S. 311),

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di gas naturale e carburanti;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire che possano essere realizzati, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, anche impianti fotovoltaici, di potenza fino a 1 MW, collocati su coperture piane e/o falde.

G/311/45/5 (già em. 42.1)

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (A.S. 311),

premessi che:

l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'arti-

colo 15-bis del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la CSEA). In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del dl 4/2022 (meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energie) non si applichino agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.

Art. 01.

01.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento".

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad in-

crementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.».

Art. 1.

1.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'ar-

articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.».

1.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato".».

1.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".».

Art. 2.

2.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";*

2) *al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».*

Art. 3.**3.0.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)*

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore ed i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al caro-vita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.».

Art. 4.**4.0.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)*

1. All'allegato A Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972 dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente: "1-*sexies*) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

4.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)*

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A -Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

Art. 9.**9.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario*) – 1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di Regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi in-

tegrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.».

9.4

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) – 1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.».

9.5

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 14» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il comma 3 è abrogato».

9.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45% dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Di-

rettiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 ed in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196/2009.».

9.0.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)*

1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente – e cioè ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 -, ivi inclusi gli edifici costruiti ante 1945, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata l'indicazione della lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017.».

9.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea de-

gli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

9.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Dibattito pubblico – Modifiche all'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.)

1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"Impianti energetici Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti".

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma stabilisce inoltre le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.».

9.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5.».

Art. 10.**10.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari» *con le seguenti:* «le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali» *con le seguenti:* «i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali»;

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari» *con le seguenti:* «delle amministrazioni centrali, locali e regionali».

10.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole* «il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari» *inserire le seguenti* «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione»;

2) *al comma 2, dopo le parole* «il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» *inserire le seguenti* «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione».

10.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nel GSE, della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, ne potranno beneficiare, abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.».

10.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane e/o falde";

b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: "ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale."».

Art. 13.**13.0.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lettera *b)*, aggiungere:

"3-*septies*: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"».

Art. 17.**17.0.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.».

Art. 19.**19.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 9, sostituire le parole: «per il mese di novembre 2022» con le seguenti: «per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022».

*Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,40 per cento"».

19.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole:* «la prestazione per almeno 50 giornate» *con le seguenti:* «prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,»;

2) *al secondo periodo dopo le parole:* «L'indennità è corrisposta» *aggiungere le seguenti:* «, nel limite di spesa per l'anno 2022 pari a 50 milioni di euro».

Consequentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,15 per cento".».

19.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 14 sostituire le parole: «almeno 50 contributi giornalieri versati» *con le seguenti:* «almeno un contributo giornaliero versato,».

19.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 16 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,35 per cento".».

Art. 22.

22.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

22.4

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».

22.5

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "approva i progetti di nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,";

b) dopo le parole: "la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,"».

Art. 23.**23.0.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 24.

24.1

TURCO, Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.

1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)".

1-quinquies. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS."

1-sexies. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.».

Art. 25.**25.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – *(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari) – 1.* In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. – *(Piano residenze universitarie) – 1.* Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato 'Fondo per l'*housing* universitario', con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che di intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di at-

tuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;

f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio."».

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 5.

25.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 8 sopprimere le parole: «, ovvero di quelle di merito».

Art. 37.**37.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 224 sopprimere le seguenti parole: "e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50", ed in fine aggiungere i seguenti periodi: "Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali su loro richiesta la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.";

00a) al comma 225 le parole: "che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti." sono sostituite dalle seguenti: "che occupano almeno cinquanta lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa.", ed in fine è aggiunto il seguente periodo: " La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge."»;

2) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) i commi 226 e 227 sono abrogati»;

3) *alla lettera b) premettere la seguente:*

«0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

"228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chi-

lometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al precedente comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»

4) La lettera b) è sostituita dalla presente:

«b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

"231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.

231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224.

231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che

preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

5) La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione

e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

237-quinques. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.».

Art. 41.

41.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi")

1. Alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Inconferibilità)

1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei

settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1."».

Art. 42.

42.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

42.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti

petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".».

42.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

42.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.***(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)*

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento".».
